

*Ordinanza del 16 ottobre 2025 del Tribunale di Siracusa nel procedimento penale
a carico di H.E.F. N. e M.S.M.A. E.*


Reati e pene — Straniero — Immigrazione — Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina — Fattispecie incriminatrice introdotta dal decreto-legge n. 20 del 2023, come convertito — Trattamento sanzionatorio — Pene minime edittali fissate rispettivamente in venti, quindici e dieci anni di reclusione in funzione della tipologia e del numero di eventi lesivi verificatisi — Divieto di bilanciamento delle circostanze aggravanti con eventuali circostanze attenuanti (diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 cod. pen.) - Denunciata previsione di pene minime edittali particolarmente severe — Omessa previsione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, con possibilità di bilanciamento in termini di equivalenza o prevalenza con circostanze aggravanti.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), art. 12-bis, commi 1, 3 e 4.

TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Il Giudice dell'udienza preliminare dott.ssa Tiziana Carrubba, con riferimento al procedimento penale in epigrafe indicato, all'esito dell'udienza di giudizio abbreviato del 16 ottobre 2025,



OSSERVA

Premessa.

In data 26 maggio 2025 il pubblico ministero presentava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli odierni imputati, rispettivamente chiamati a rispondere del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato (capo A della rubrica), del reato di morte o lesione come conseguenza di altro delitto (originario capo B della rubrica) e del reato di naufragio colposo (capo C della rubrica).

All'udienza preliminare del 3 luglio 2025, conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il pubblico ministero modificava l'imputazione contestando, in luogo del reato di cui all'art. 586 del codice penale (indicato all'originario capo B della rubrica) quello di cui all'art. 12-bis, comma 3, in relazione all'art. 12, comma 3, lett. a) decreto legislativo n. 286/1998 (imputazione ulteriormente precisata all'udienza del 2 ottobre 2025).

All'udienza del 17 luglio 2025, gli imputati, per mezzo del difensore munito di procura speciale, avanzavano richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'audizione di un testimone.

Ammesso il rito abbreviato nei termini di cui alla richiesta, all'udienza dell'11 settembre 2025 si procedeva all'esame del teste indicato dalla difesa.

All'udienza del 2 ottobre 2025, il pubblico ministero chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale, ritenendo che le pene previste dal reato contestato al capo B (art. 12-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1998) si pongano in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l'art. 49, paragrafo 3, CDFUE, per il tramite degli articoli 111 e 117, primo comma, della Costituzione.

Il difensore degli imputati si rimetteva alla decisione del giudice.

Il decadente, ritenendo la questione rilevante e non manifestamente infondata, propone l'incidente di costituzionalità nei termini e per le ragioni che seguono.

Ammissibilità e rilevanza della questione

Le imputazioni.

Di seguito si riportano le imputazioni come risultanti dalla modifica e dalla successiva precisazione effettuate dal pubblico ministero.


A) Delitto p. e p. dagli articoli 110 del codice penale e 12, comma 3, decreto legislativo n. 286/1998, aggravato ai sensi dell'art. 12 stesso decreto legislativo comma 3-bis perché, in concorso fra loro e con altri soggetti rimasti ignoti, al fine di trarne profitto, conducendo in direzione delle coste italiane una piccola imbarcazione in vetroresina con a bordo 34 cittadini extracomunitari privi di valido titolo per l'ingresso sul territorio italiano, compivano atti diretti in modo non equivoco a procurare l'ingresso illegale nello Stato dei suddetti 34 cittadini extracomunitari, esponendoli per le modalità e la durata del trasporto a pericolo per la loro vita e la loro incolumità d'imbarcazione ('imbarcazione era priva di dotazioni di sicurezza individuali e collettive, chiaramente sovraffollata rispetto alla capacità di portata e priva di segnali di illuminazioni idonei a segnalare la presenza ad altre imbarcazioni').

Accertato in, la notte fra il... e il...

B) per il delitto p. e p. dagli articoli 110 del codice penale e 12-bis, comma 3 (in relazione all'art. 12, comma 3, lett. A), decreto legislativo n. 286/1998) decreto legislativo n. 286/1998, perché in concorso fra loro, mediante la commissione delle condotte di cui al superiore Capo A attraverso le quali compivano atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello stato di 34 cittadini extracomunitari privi di valido titolo per l'ingresso sul territorio italiano, con modalità tali da esporre quest'ultimi a pericolo per la loro vita e la loro incolumità, contribuivano a cagionare il decesso di tre dei cittadini extracomunitari trasportati a bordo (... nato in ..., 1 ..., nato in ... il... e, ... nato in ... il ...) ed il ferimento di altri 10 di essi. La barca in vetroresina da loro condotta, infatti, anche a causa del fatto di essere totalmente priva di strumenti di segnalazione in grado di farne percepire la presenza alle altre imbarcazioni, veniva colpita dalla motovedetta della Capitaneria di Porto CP 323 intervenuta con finalità di soccorso. A seguito dello scontro, anche a causa della inadeguatezza strutturale dell' 'imbarcazione, la stessa affondava ed i migranti a bordo cadevano in mare. A causa dell' 'impatto, dieci dei migranti trasportati riportavano lesioni, due di essi (...) decedevano una volta portati sulla terra ferma a causa delle lesioni riportate, e uno di essi (...), anche a causa dell'assenza di dotazioni di sicurezza a bordo dell'imbarcazione, non riusciva a mantenersi a galla fino all'arrivo dei soccorsi e risulta dunque ad oggi ancora disperso in mare e certamente deceduto.

Con l'aggravante di avere compiuta atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di più di cinque persone.

Nelle acque di..., la notte fra il... ed il...



C) articoli 110, 449 del codice penale in relazione all'art. 428 del codice penale perché, per colpa costituita nell'avere affrontato e fatto affrontare ai restanti passeggeri la traversata via mare dalla Libia verso le coste siciliane sull'imbarcazione di cui ai capi A) e B), totalmente inadeguata al viaggio intrapreso in ragione della sua fragilità strutturale, della limitata capacità di portata rispetto al numero di trasportati, nonché della assenza di strumenti di segnalazione idonei a farne percepire la presenza ad altre imbarcazioni, contribuivano a cagionare la collisione di cui al capo B) e il conseguente naufragio e affondamento dell'imbarcazione.

Nelle acque al largo di ..., la notte fra il ... e il ...

Per nessuno dei reati in contestazione è maturato il termine di prescrizione né è prospettabile una diversa qualificazione giuridica dei fatti, astrattamente sussumibili nelle fattispecie contestate così come modificate in udienza.

In sede di giudizio abbreviato questo giudice deve pronunciarsi in ordine alla sussistenza dei reati contestati e alla colpevolezza degli imputati, determinando conseguentemente, qualora si addivenisse ad una pronuncia di condanna, la misura della pena.

La questione di legittimità costituzionale, nei termini che si chiariranno in prosieguo, risulta certamente rilevante vertendo sulla proporzionalità e ragionevolezza del regime sanzionatorio stabilito dalle norme della cui legittimità costituzionale si dubita e delle quali si dovrebbe fare applicazione nel giudizio *a quo* se non dichiarate costituzionalmente illegittime (per una situazione analoga, processualmente sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio *cfr.* Corte costituzionale sentenza n. 0130 del 2025 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 31 del 30 luglio 2025).

Ritiene, infatti, questo decadente che i fatti come prospettati, ove confermati all'esito del giudizio, potrebbero integrare i reati contestati.

Pertanto, la decisione in merito alla questione di legittimità costituzionale è certamente rilevante ai fini di una corretta e precisa commisurazione della pena che — in caso di pronuncia di condanna — possa essere realmente modulata sull'effettivo disvalore penale del fatto.

Ai fini della valutazione di ammissibilità della questione si rileva, inoltre, l'impossibilità di un'interpretazione alternativa, costituzionalmente orientata, della norma della cui legittimità costituzionale si dubita, per le ragioni che saranno di seguito illustrate.

Non manifesta infondatezza

L'art. 12-bis è stato introdotto nel testo unico sull'immigrazione all'indomani del naufragio di Cutro del 26 febbraio 2023, mediante il decreto-legge n. 20/23 («c.d. decreto Cutro»).

La collocazione, il contenuto precettivo e il regime sanzionatorio della norma, evidenziano la chiara voluntas del legislatore di inasprire il trattamento sanzionatorio in funzione di contrasto al favoreggimento dell'immigrazione irregolare, tanto che con il medesimo decreto sono state innalzate anche le pene per il delitto di favoreggimento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 t.u. immigrazione, elevando altresì il livello di tutela anticipata dei beni giuridici della vita e dell'integrità fisica dei soggetti illegalmente trasportati ovvero di soggetti terzi.

Sotto il profilo dell'inquadramento dogmatico, è la stessa relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto che consente di considerare pacifica l'introduzione ad opera della nuova norma di cui all'art. 12-bis di una autonoma figura di reato e non di un'ipotesi circostanziata della fattispecie di favoreggimento. Nel medesimo senso si pone inoltre il dato letterale dell'ultimo comma che espressamente definisce la condotta in termini di «reato», nonché il rinvio operato dall'art. 12-bis, comma 5, a una serie di istituti previsti dall'art. 12 (attenuante della collaborazione, custodia cautelare in carcere, confisca) risulterebbe superfluo laddove il primo fosse una mera aggravante del secondo.

Si tratta, altresì, di un reato a consumazione anticipata, strutturato in termini di reato complesso ovvero di reato aggravato dall'evento, replicando quasi alla lettera la rubrica dell'art. 12-bis quella dell'art. 586 del codice penale ed aggiungendo alla condotta punita dall'art. 12, comma 1, l'evento aggravatore della morte o lesioni personali quale conseguenza non voluta.

Ed invero l'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 286/1998 prevede che «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona».

L'art. 12-bis, comma 1 decreto legislativo n. 286/1998, intitolato «Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina» recita: «Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del



quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

Le due fattispecie presentano un nucleo comune, perfettamente sovrapponibile, nella descrizione della condotta cui si aggiunge, all'art. 12-bis, l'elemento specializzante dell'evento non voluto. Ritiene questo giudice che tra le due norme incriminatrici ricorra un rapporto di specialità atteso che l'evento dannoso nelle sue possibili declinazioni (nel caso di specie consistente nella morte di tre persone e nelle lesioni personali a carico di dieci persone) è elemento costitutivo del reato di cui all'art. 12-bis e costituisce elemento specializzante rispetto alla fattispecie descritta dall'art. 12 (reato complesso).

Si ritiene, pertanto, che, in caso di sentenza di condanna, dovrebbe farsi applicazione soltanto del delitto più grave, restando assorbito quello meno grave, onde non sanzionare due volte la medesima condotta (diverso sarebbe stato il caso di concorso tra l'art. 12 e l'art. 586 del codice penale come da contestazione originaria, ipotesi sussumibile entro il paradigma del concorso formale).

Dall'intervento riformatore del 2023 è conseguito tuttavia un assetto sanzionatorio manifestamente contrastante con diversi parametri costituzionali e sovranazionali sotto il profilo della sproporzionata ed irragionevolezza, come si chiarirà meglio più avanti.

Il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 12-bis del decreto legislativo n. 286/1998.

Le comminate edittali dell'art. 12-bis sono diversificate in funzione della tipologia e del numero degli eventi lesivi verificatisi. Ai sensi del comma 1 è prevista la reclusione da venti a trenta anni se si verifica la morte di più persone. La stessa cornice edittale si applica anche in caso di morte di una singola persona accompagnata da lesioni gravi o gravissime a una o più persone. Ai sensi del comma 2, in caso di morte di una sola persona si applica la reclusione da quindici a ventiquattro anni. Infine, in caso di sole lesioni gravi o gravissime a una o più persone si applica la reclusione da dieci a venti anni.

Il comma 3 prevede due circostanze aggravanti.

Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'art. 12, comma 3, lettere *a*, *d*) ed *e*). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'art. 12, comma 3-ter.

Nel caso di specie è contestata l'aggravante di cui alla lettera *a*) dell'art. 12, ossia l'aver favorito l'ingresso di più di cinque persone (con aumento della pena fino a un terzo).

In concreto, in caso di condanna, il minimo edittale di venti anni di reclusione subirebbe un aumento pari almeno fino a un terzo, ossia da venti anni e un giorno di reclusione ad anni trenta mentre il massimo resterebbe pari ad anni trenta ex art. 66 del codice penale.

Il comma 4 (allo stesso modo dell'art 12, comma 3-quater) stabilisce il divieto di bilanciamento delle aggravanti con eventuali circostanze attenuanti (diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale), le cui diminuzioni di pena si applicheranno, pertanto, sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ex art. comma 4-ter.

Contrasto della pena edittale prevista dall'art. 12-bis con gli articoli 3, 27 della Costituzione, 49 paragrafo 3 CDFU.

La disamina della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 12-bis TUI consente di rilevare subito come le principali novità sanzionatorie determinate dall'ingresso della nuova norma si sostanzino soprattutto nella previsione di minimi edittali particolarmente severi.

Ed è proprio con riguardo ad essi che, a parere di questo accademico, si impone l'esigenza di un adeguamento al canone di proporzionalità della pena ricavabile dal combinato disposto degli articoli 3 e 27 della Carta Costituzionale.

È noto come il principio di proporzionalità abbia trovato un chiaro ed autorevole riconoscimento nelle diverse sentenze con cui, nel tempo, la Corte costituzionale ha eletto tale principio a criterio fondamentale che deve guidare l'interprete del diritto nel momento in cui è chiamato a parametrare la sanzione da applicare al caso di specie.

Premesso invero che in forza del principio di legalità sancito all'art. 25 della Costituzione le scelte sulla misura della pena appartengono alla discrezionalità del legislatore, è stato più volte evidenziato dalla Corte costituzionale come tale discrezionalità non sia assoluta, dovendo misurarsi con altri principi costituzionali, tra cui il fondamentale principio di egualità contenuto all'art. 3 della Costituzione, che esige un diritto penale non arbitrario, non irragionevole e non sproporzionato, i principi di cui all'art. 27 della Costituzione, per cui le pene non possono consistere in trattamenti



contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, e il principio di proporzionalità della pena rispetto all'offesa, presupposto dall'art. 27 della Costituzione e codificato anche nell'art. 49, par. 3, della CDFUE (sentenza n. 0179 del 2017).

Nella nota sentenza n. 236/2016 la Corte ha infatti affermato che: «È costante nella giurisprudenza costituzionale, la considerazione secondo cui l'art. 3 della Costituzione esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali».

Ed ancora, la Corte ha richiamato l'art. 27 comma 3 della Costituzione rilevando che «il principio di proporzionalità esige un'articolazione legale del sistema sanzionatorio che renda possibile l'adeguamento della pena alle effettive responsabilità personali, svolgendo una funzione di giustizia, e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statale, in armonia con il "volto costituzionale" del sistema penale (sentenza n. 50/1980)».

Una pena non proporzionata alla effettiva gravità del fatto si risolverebbe, invero, in un ostacolo alla sua funzione rieducativa: il trattamento sanzionatorio sproporzionato rispetto al reato commesso sarebbe infatti percepito come ingiusto dal condannato e, dunque, risulterebbe inidoneo a svolgere la funzione rieducativa prevista dall'art. 27 della Costituzione.

Si rileva infine il contrasto con l'art. 49, paragrafo 3, CDFUE, per il tramite degli articoli 111 e 117, primo comma, della Costituzione.

Il CDFUE riunisce in una medesima norma, l'art. 49 (sotto la rubrica principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene) il principio di legalità (*sub specie* del divieto di retroattività e successione di leggi penali) e il principio di proporzionalità della pena. Al punto 3, dell'art. 49 si statuisce infatti che «Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato».

L'art. 49 CDFUE ha effetto diretto nell'ordinamento degli Stati europei (*cfr.* Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 8 marzo 2022, in causa C-205/20, NE) con conseguente obbligo per i giudici di farne applicazione; in caso di disposizioni che si ritengano in contrasto con detto principio il giudice italiano è tenuto a promuovere incidente di legittimità costituzionale per violazione delle norme di cui agli articoli 11 e 117 della Costituzione.

Tertia comparationis.

È noto poi come, muovendo dalla necessità che a fatti di diverso disvalore corrispondano diverse reazioni sanzionatorie, il sindacato sulla proporzionalità della pena, storicamente, si sia fondato per lo più sul c.d. schema triadico, venendo, cioè, imperniato sul confronto tra la previsione normativa censurata e quella apprestata per altra figura di reato, di pari o addirittura maggiore gravità, assunta quale *tertium comparationis*.

E tuttavia, specie negli ultimi tempi, non sono mancate pronunce in cui la Corte, in ordine agli «indicatori» sulla cui base operare il sindacato di proporzionalità della pena, sembra essersi affrancata dal c.d. schema triadico, per valutare invece la severità della cornice edittale proprio sul piano della ragionevolezza intrinseca.

In altri termini, la consultazione ha spesso verificato la sproporzionalità della pena rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato, effettuando un sindacato del tutto svincolato dalla logica comparativa.

Al di là, comunque, di tali considerazioni di carattere ermeneutico, sia che si adotti lo schema triadico che se si effettui un vaglio di ragionevolezza «intrinseco», si ritiene che le sanzioni introdotte dall'art. 12-bis TUI si pongano in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, presentando profili di manifesta irragionevolezza.

Si ritiene infatti che, in coerenza con la *voluntas legis* di contrastare in maniera più severa il fenomeno migratorio, sia certamente giustificata, — e comunque rientrante nella discrezionalità politica del legislatore — l'introduzione di una sanzione penale più elevata per la nuova figura di reato, e tuttavia, a parere di questo giudicante, non è conforme ai parametri costituzionali e sovranazionali la scelta di una pena edittale così elevata, soprattutto nel minimo che, inevitabilmente, finisce con l'impedire al giudice di commisurare la pena all'effettivo disvalore penale del fatto.

Il rischio che si corre, infatti, è quello di far ricadere nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 12-bis condotte di gravità non del tutto sovrapponibili, quali, per esempio, quelle non riconducibili a veri e propri esponenti del traffico organizzato di migranti, ma imputabili a soggetti il cui contributo causale al delitto di favoreggimento dell'immigrazione clandestina risulti occasionale o isolato.

Statisticamente non è infrequente il caso in cui ad essere imputati sono «migranti-scafisti», ovvero soggetti che lungi dall'essere parte di una organizzazione criminale, sono a loro volta «vittime» del sistema, venendo individuati come meri esecutori del progetto criminale.

Ed allora, è chiaro che, in tali casi, il disvalore penale da riconoscere al fatto assume proporzioni diverse, rendendo un limite edittale come quello ad oggi previsto dalla fattispecie della cui legittimità si dubita del tutto sproporzionato e quindi intrinsecamente irragionevole.



L'ingiustificata maggiore severità delle pene introdotte dall'art. 12-bis TUI emerge poi in maniera più evidente se si procede a confrontare, sotto il profilo della ragionevolezza «estrinseca», la suddetta disposizione con altre fattispecie che puniscono in modo significativamente diverso condotte lesive del medesimo bene giuridico integrate attraverso analoghe modalità esecutive.

E evidente *ictu oculi* come il nuovo schema legislativo lasci pochissimo margine di parametrare la pena all'effettivo disvalore penale del fatto se si adotta, anzitutto, come *tertium comparationis* la disciplina che troverebbe applicazione ove la norma speciale di cui all'art. 12-bis non esistesse.

Ed invero, al caso di specie sarebbe applicabile la fattispecie aggravata di cui al comma 3, dell'art 12 TUI che (anche a seguito dell'aumento di pena previsto dal c.d. decreto Cutro) prevede pur sempre un minimo edittale pari a sei anni di reclusione, aumentati fino a un terzo ai sensi del comma cinque o più persone e il pericolo per l'incolumità dei trasportati), in concorso formale con l'omicidio plurimo previsto dall'art. 589 del codice penale a sua volta aggravato ex art. 586 del codice penale.


Si tratterebbe di uno schema sanzionatorio, che atteso un minimo edittale significativamente più basso previsto dalla disciplina generale, consentirebbe di poter calibrare la pena in relazione all'effettivo disvalore penale del fatto concreto.

Ciò è ancora più evidente se si considera, peraltro, che la disciplina attuale di cui al comma 3 dell'art. 12-bis TUI, oltre a partire da un minimo edittale notevolmente più alto (vent'anni), prevede anche il divieto di bilanciamento con altre attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, nell'ipotesi in cui, come in quello in esame, ricorrono le aggravanti di cui al comma 3 (ovvero le circostanze di cui all'art. 12, comma 3, lettere a, d, ed e). Il sistema sanzionatorio presenta una rigidità che lo differenzia, in senso fortemente peggiorativo, da fattispecie delittuose analoghe. Quali fattispecie da porre a confronto con quella di cui all'art. 12-bis TUI, va presa in considerazione, innanzitutto, per identità della struttura e dei beni protetti (la vita e l'integrità fisica) la disposizione di cui all'art. 586 del codice penale che rinvia, quanto alla misura della sanzione, alle pene rispettivamente previste per i delitti di omicidio colposo o lesioni colpose. Nel caso oggetto del presente giudizio la pena astrattamente applicabile sarebbe quella di cui all'ultimo comma dell'art. 589 del codice penale che per il caso di morte di più persone o di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone (ossia l'ipotesi in contestazione al capo b) prevede la pena che dovrebbe applicarsi per la più grave delle violazioni (reclusione da sei mesi a cinque anni) aumentata fino al triplo con un limite massimo di quindici anni e con ulteriore aumento (fino a un terzo). Il minimo edittale, calcolando il massimo aumento si assesta dunque su due anni di reclusione. Il massimo edittale è invece di quindici anni (inferiore al minimo oggi previsto dall'art. 12-bis).

Sempre in tema di delitti aggravati dall'evento si richiama l'art. 452-ter del codice penale rubricato morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale: «Se da uno dei fatti di cui all'art. 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal *re*, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.»

La disparità di trattamento tra situazioni analoghe è evidente anche se si prendono in considerazione le disposizioni in tema di concorso formale, delitti aberranti e reato complesso, tutti istituti che, consentono di graduare i limiti edittali in modo da rendere la pena effettivamente proporzionata.

Altra fattispecie che si ritiene di individuare quale *tertium comparationis* è infine l'art. 575 del codice penale che punisce l'omicidio volontario con la pena della reclusione non inferiore a ventuno anni. Ne deriva la conseguenza para-dossale per cui l'ordinamento giuridico punisce lo stesso evento, in caso di morte di una persona, in modo di poco più grave (reclusione da ventuno a ventiquattro anni) nell'ipotesi dolosa rispetto a quella di cui all'art. 12-bis (reclusione da quindici a ventiquattro anni) che riveste natura colposa, posto che il criterio di imputazione soggettiva dei delitti aggravati dall'evento richiede la colpa in termini di prevedibilità in concreto (Sez. Un. 22 gennaio 2009, n. 226766, ...); per il caso di morte di più persone, a fronte di un minimo di venti anni, solo di un anno inferiore all'ipotesi dolosa, la nuova disposizione di cui all'art. 12-bis prevede un massimo di trenta anni di reclusione che per l'omicidio doloso è raggiungibile soltanto in presenza di circostanze aggravanti. Peraltro, il sistema delle aggravanti disciplinate dall'art. 12-bis, si assesta sul massimo di anni trenta soltanto in virtù della norma calmieratrice di cui all'art. 66 del codice penale, in mancanza della quale si supererebbe la soglia dei quaranta anni di reclusione. Il sistema sanzionatorio introdotto dall'art. 12-bis finisce dunque per obliterare la differenza tra le due fattispecie delittuose sotto il profilo dell'elemento soggettivo, finendo per trattare in modo analogo (se non addirittura sanzionando più gravemente la fattispecie colposa) situazioni con grado di colpevolezza ontologicamente diverso.



Impossibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata.

Non pare possibile ricavare dall'ordinamento penale positivo uno strumento normativo idoneo a ricondurre il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 12-bis entro binari compatibili con i principi costituzionali e convenzionali di proporzionalità della pena. Un ostacolo insuperabile è posto invero dal divieto di bilanciamento tra le circostanze — diverse da quelle di cui agli articoli 98 e 114 del codice penale — che, ove ammesso, sarebbe in grado di consentire graduazioni della pena in modo tale da adattare la sanzione all'effettiva gravità del reato.

Nel caso concreto non è possibile ricorrere a circostanze attenuanti astrattamente applicabili se non riducendo sanzioni già elevatissime per effetto delle aggravanti, il cui peso non può essere esautorato in difetto di bilanciamento.

Né è possibile ricorrere all'art. 114 del codice penale per un duplice ordine di ragioni. Posto che l'art. 114 del codice penale opera sul terreno della causalità, si osserva che in assenza di condotte concorrenti di altri soggetti non pare logicamente sostenibile che gli unici due concorrenti nel reato abbiano prestato entrambi (le posizioni degli imputati non sono in alcun modo diversificabili) un contributo di minima importanza. Manca invero il soggetto cui attribuire il contributo causale preponderante. D'altro canto, se si ipotizzasse un (non contestato) concorso con altri (in ipotesi gli organizzatori) l'attenuante in parola non sarebbe applicabile secondo la consolidata interpretazione della Corte di cassazione. Infine, nel caso concreto, non può sostenersi che la condotta di conduzione dell'imbarcazione nelle precarie e difettose condizioni di sicurezza accertate nel presente giudizio, costituisca un contributo causale esiguo e marginale.

Non è prevista peraltro, come disposto per altre fattispecie di reato, il più delle volte attraverso l'intervento additivo della Corte costituzionale, la circostanza, bilanciabile, del fatto di lieve entità, che consentirebbe di modulare la pena sull'effettiva gravità del reato, tenendo conto di tutti criteri di cui all'art. 133 del codice penale, segnatamente del grado della colpa e della capacità a delinquere, profili che devono essere presi in considerazione nel giudizio *a quo*.

Si ritiene, in conclusione, di dover sottoporre allo scrutinio della Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale sia in ordine al difetto di proporzionalità della pena edittale prevista dal primo e dal secondo comma dell'art. 12-bis TUI che al divieto di bilanciamento tra le circostanze previsto dal comma 4 nonché in ordine alla mancata previsione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità con possibilità di bilanciamento in termini di equivalenza o prevalenza con circostanze aggravanti.

Per quanto esposto si ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 12-bis, commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo n. 286/1998 per contrasto con gli articoli 3, 27 della Costituzione nonché degli articoli 11 e 117 della Costituzione in relazione all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE.

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale n. 1/1948, 23 e ss. della legge n. 87/1953;

Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, solleva questione di legittimità costituzionale in relazione dell'art 12-bis, commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo n. 286/1998 per contrasto con gli articoli 3, 27 della Costituzione nonché degli articoli 11 e 117 della Costituzione in relazione all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE;

Sospende il giudizio abbreviato nei confronti di N. I. E. e E. M. S. M. A., imputati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari con scadenza del termine di fase il 26 gennaio 2026;

Sospende i termini di prescrizione fino alla definizione del giudizio innanzi alla Corte costituzionale cui dispone l'immediata trasmissione degli atti;

Dispone, a cura della Cancelleria, la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la notificazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Giudice dell'udienza preliminare: CARRUBBA

26C00018

MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2026-GUR-005) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

